

281.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti e proposte di atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissioni) .....	6912	(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	6900
<b>Autorità per l'Adriatico</b> (Trasmissione di documento) .....	6915	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6901
<b>Consiglio regionale della Lombardia</b> (Trasmissione di documenti) .....	6915	(Ordine del giorno) .....	6903
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) .....	6914	<b>Ministro degli affari esteri</b> (Trasmissione di documenti) .....	6914
<b>Disegni di legge di conversione</b> (Trasmissione dal Senato) .....	6911	<b>Missioni vevoli nella seduta del 1° dicembre 1993</b> .....	6911
<b>Disegno di legge di conversione S. 1553</b> (approvato dal Senato) n. 3390:		<b>Nomine ministeriali</b> (Comunicazione) .....	6915
(Articolo unico) .....	6893	<b>Proposta di legge n. 1640-1779-2050-2634-2635-2636-2637-2638</b> (Articolo 1) .....	6907
(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	6894	<b>Proposte di legge:</b>	
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6895	(Adesione di deputati) .....	6912
<b>Disegno di legge di conversione S. 1534</b> (approvato dal Senato) n. 3389:		(Annunzio) .....	6911
(Articolo unico) .....	6899	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	6912
		<b>Risoluzione, Interpellanze ed interrogazioni</b>	
		(Annunzio) .....	6915

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1553. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 404, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DELLA GEPI E DELL'INSAR (APPROVATO DAL SENATO) (3390)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 404

*All'articolo 1:*

*al comma 1, sono soppresse le parole: « alla data del 31 dicembre 1991 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991".*

*1-ter. Al comma 6-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "lavoratori destinatari delle disposizioni in materia", sono aggiunte le seguenti: "di trattamento speciale di disoccupazione e" »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quanto previsto per il pensionamento di anzianità »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*« 5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 4-bis, valutati in lire 192,8 miliardi per l'anno 1993 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».*

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

## ARTICOLO 1.

1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR alla data del 31 dicembre 1991, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e che hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità.

3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, possono essere collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, valutati in lire 174 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

## ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1534. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1993, N. 391, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEI FENOMENI DI DISPERSIONE SCOLASTICA (APPROVATO DAL SENATO) (3389)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1993, N. 391

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-bis. — 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-ter. — 1. Al comma 13 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purché con oneri a loro carico" ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-1993.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.

4. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del

personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 391/93 riguardante tra l'altro l'impiego di personale docente per le attività di prevenzione della dispersione scolastica;

rilevato che il suddetto contingente è stato per l'anno in corso sottratto alle esigenze di funzionamento delle università a cui era destinato dal decreto legislativo n. 35/93;

rilevato che un ulteriore contingente, docente della scuola elementare è impiegato presso le cattedre di pedagogia in virtù della legge 1213/60 in eccedenza

alle 1000 unità di personale regolate dal suddetto decreto n. 35 del 1993;

rilevato altresì che la legge 341/90, riguardante la formazione universitaria dei docenti, attualmente è ancora in fase di studio per quanto riguarda il concreto dell'attività universitaria;

rilevato che la piena entrata in vigore della nuova normativa richiederà l'impiego di idoneo personale della scuola di ogni ordine e grado;

impegna il Governo

a predisporre apposite iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di coordinare e di rendere più efficace sotto questo profilo il rapporto tra scuola e università.

9/3389/1.

Alveti, Masini, Sanna, Pizzinato,  
Meo Zilio, Terzi.



*PROPOSTA DI LEGGE: BERTEZZOLO ED ALTRI; RUTELLI ED ALTRI;  
GALANTE ED ALTRI; D'ALEMA ED ALTRI; PATUELLI; BOSSI ED ALTRI;  
TREMAGLIA ED ALTRI; TASSI — ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI  
COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (1640-1779-2050-  
2634-2635-2636-2637-2638)*

---



ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 1.

*(Istituzione e composizione).*

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività di cooperazione svolte dall'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 1° dicembre 1993.**

Astori, Battistuzzi, Caccia, Caldoro, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, Del Pennino, de Luca, De Paoli, De Simone, Fava, Ferrarini, Fincato, Foschi, Gottardo, La Gloria, Mannino, Matulli, Mazzuconi, Rodotà, Sacconi, Savino, Segni, Trabacchini.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 30 novembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PAPPALARDO ed altri: « Disposizioni in favore di talune categorie di personale militare » (3409);

CALDEROLI: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico » (3412);

VITI: « Ordinamento della professione di visurista » (3413);

CARIGLIA ed altri: « Deroche alla disciplina sul collocamento obbligatorio » (3414);

PECORARO SCANIO e BASSOLINO: « Modifica all'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di trasferimento ai comuni dei beni confiscati » (3415);

LECCESE ed altri: « Provvedimenti urgenti per il recupero, la salvaguardia e

la valorizzazione turistica del patrimonio artistico del romanico e del centro storico di Bari » (3416);

PARLATO: « Norme per il rimborso dell'affrancatura "espressa" o "celere" dei plichi consegnati in ritardo » (3417);

PARLATO: « Norme per la detassazione postale della corrispondenza diretta ai parlamentari della Repubblica » (3418);

NENCINI ed altri: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche » (3419);

ANGELO LA RUSSA: « Modifica all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, in materia di trattamento economico di trasferimento del coniuge convivente di personale militare » (3420).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 30 novembre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1168. — « Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3410);

S. 1381. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 » (*approvato dal Senato*) (3411).

Saranno stampati e distribuiti.

### **Adesione di deputati ad una proposta di legge.**

La proposta di legge LABRIOLA ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 4 agosto 1993, n. 277, recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati » (3347) (annunziata nella seduta del 23 novembre 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Caroli, Manfredi, Mundo, Rosini, Viscardi.

### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla II Commissione (Giustizia):*

DIANA: « Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato » (3294) (Parere della I Commissione).

DIANA: « Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della corte d'appello di Roma » (3299) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

CORRENTI: « Proroga del termine per l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile e della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace » (3393) (Parere della I Commissione);

*alla III Commissione (Esteri):*

CAVERI: « Disposizioni in materia di risarcimento dei danni subiti da soggetti italiani in conseguenza di illecito civile da parte di titolari o dipendenti di istituzioni o rappresentanze diplomatiche stra-

nriere » (3303) (Parere della I e della V Commissione);

*alla IV Commissione (Difesa):*

FERRI: « Concessione di un contributo statale al comune di Fivizzano per la costruzione di un monumento ai caduti della Resistenza » (2922) (Parere della I e della V Commissione);

*alla VII Commissione (Cultura):*

NARDONE ed altri: « Istituzione della Soprintendenza archeologica di Avellino e Benevento » (3324) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

GARESIO ed altri: « Disciplina dell'attività di panificazione e istituzione del registro dei panificatori » (1622) (Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

LIA: « Norme in favore del lavoro casalingo » (3282) (Parere della I, della II, della V, della VII e della XII Commissione).

### **Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L 284 del 19 novembre e da C 308 a C 314 dal 15 al 20 novembre 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

*alla II Commissione (Giustizia):*

COM(93)464 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

COM(93)396 - Proposta modificata di direttiva del Consiglio riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza;

*alla III Commissione (Affari esteri e comunitari):*

COM(93)504 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello Yemen;

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

COM(93)423 - Proposta di direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

*alla IX Commissione (Trasporti):*

COM(93)405 - Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione;

COM(93)496 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di licenze di pesca;

Direttiva 93/91/CEE - Direttiva 93/91/CEE della Commissione del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

COM(93)423 - Proposta di direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

COM(93)396 - Proposta modificata di direttiva del Consiglio riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza;

COM(93)405 - Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione;

COM(93)511 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3917/92 relativo allo schema di preferenze generalizzate applicabile nel 1993;

Direttiva 93/91/CEE - Direttiva 93/91/CEE della Commissione del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

COM(93)510 - Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale.

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

COM(93)510 - Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale;

COM(93)442 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

COM(93)507 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2076/92 che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco, nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro;

COM(93)522 - Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi.

### **Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 25 novembre 1993, copia della sentenza n. 416 del 15 novembre 1993 (doc. VII, n. 409), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2<sup>a</sup> qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 417 del 15 novembre 1993 (doc. VII, n. 410), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 18 e 117 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Maglie con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 418 del 15 novembre 1993 (doc. VII, n. 411), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 409, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 419 del 15 novembre 1993 (doc. VII, n. 412), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla II Commissione* (doc. VII, n. 411);

*alla X Commissione* (doc. VII, n. 410);

*alla XI Commissione* (doc. VII, n. 412);

*alla I e alla XI Commissione* (doc. VII, n. 409);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 ottobre 1993, ha trasmesso l'ordine del giorno e la relativa documentazione, fatti pervenire dalla Presidenza francese, relativi alla seduta del 18 ottobre 1993 del Comitato esecutivo per l'applicazione della convenzione del 19 giugno 1990 sull'Accordo di Schengen.

Questa documentazione, da considerarsi riservata su richiesta dello stesso ministro, sarà trasmessa, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

**Trasmissione dal consiglio regionale della Lombardia.**

Il Presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 16 novembre 1993, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso il 9 novembre 1993, concernente la richiesta al Parlamento e alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali di una specifica consultazione permanente in ordine alle proposte di riforma regionalistica e di revisione della legge elettorale regionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti, ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso l'Ufficio Affari Generali.

**Trasmissione dall'Autorità per l'Adriatico.**

L'Autorità per l'Adriatico, con lettera in data 29 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, la relazione sull'atti-

vità svolta nell'anno 1992, approvata dall'Autorità stessa con deliberazione in data 28 ottobre 1993 (doc. CXVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

**Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-281  
Lire 1000